

La Città del Vaticano nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Mons. Francesco Follo
Osservatore Permanente della Santa Sede all'UNESCO (Parigi)

1. *Patrimonio culturale mondiale: storia e diritto.*

Lo strumento internazionale più conosciuto, proposto dall'UNESCO, per la promozione del patrimonio culturale "materiale" o "tangibile" (monumenti, chiese, ecc.) è la Convenzione del 16 novembre 1972 *sul patrimonio di eccezionale valore per l'intera comunità internazionale*, ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo (attualmente 186), che ne hanno pertanto fatto uno strumento legale di portata universale per la protezione dei beni culturali e naturali della terra. Sulla base di tale strumento l'Agenzia delle NU ha finora (anno 2010) identificato e dichiarato come patrimonio inalienabile dell'umanità 890 siti archeologici, monumentali e paesaggistici, che vanno dai "santuari naturali" ai paesaggi frutto dell'opera dell'uomo, da interi centri urbani ad aree archeologiche fino a singoli monumenti.

Se è noto a molti che nel 1984 la Città del Vaticano fu iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale, di cui alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione di tale patrimonio, è cosa meno conosciuta che l'intero territorio dello Stato della Città del Vaticano fu posto sotto la protezione della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, concernente la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato. Quindi questo Stato è riconosciuto, anche nella disciplina internazionale, come un patrimonio morale, artistico e culturale degno di essere rispettato e protetto come tesoro appartenente all'umanità.

Senza risalire a Polibio e a Cicerone e senza scomodare le Crociate ed il saccheggio di Costantinopoli da parte di Maometto II, credo utile ricordare che già nel 989 nel Sinodo di Charroux, nel quadro della "pace di Dio" che vietava la guerra privata, venne previsto l'anatema contro coloro che violavano i luoghi di culti e le loro pertinenze e ne spogliavano gli arredi. Un intervento che senza dubbio si giustificava non in ragione della (ancora di sviluppare) tutela del patrimonio culturale, ma della sacralità dei luoghi. Questo principio è di specifico interesse perché diventerà una costante dell'ordinamento internazionale da allora ad oggi: si protegge il bene in quanto sacro non in quanto di valore o perché può essere ritenuto un bene culturale.

Sorvolo su Federico I di Germania e sulle regole e consuetudini per la ripartizione dei bottini di guerra, su Gastone di Foix che nel 1512 voleva saccheggiare tutti – cito- " gli ornamenti superbissimi" della corte di Roma. Sorvolo sul sacco di Roma del 1527 e su quelli di Anversa del 1576 e 1586. Il pensiero di Grozio sull'argomento è alquanto generico: pur riconoscendo l'esigenza di "moderazione" nei riguardi delle devastazioni, finisce con il non prendere una posizione netta circa la necessità di tutelare. Dopo di lui, pur auspicando che "edifici e opere rispettabili per la loro bellezza, che fanno onore all'umanità" vengano risparmiati e pur definendo "nemici del genere umano" quelli che li distruggono, il Vattel riconosce però che, dal punto di vista dello *jus gentium*, i sovrani ed i generali assediati, come pure gli assediati, possono distruggere queste opere, se la loro demolizione accelera le operazioni militari. In sostanza è la clausole delle "necessità militari" ampiamente presente nelle convenzioni internazionali a noi più vicine.

Bisogna attendere la Rivoluzione francese ed i saccheggi napoleonici perché la comunità internazionale inizi ad interrogarsi sulla necessità di codificare, insieme con il diritto di guerra, le regole per salvare quello che ora viene riconosciuto come “il patrimonio dell’umanità”. A questo riguardo va detto che la prima normativa non fu europea. Essa venne emanata dal Presidente Lincoln nel 1863 durante la Guerra Civile americana, Dal nome del suo estensore, il giurista Francis Lieber, il regolamento prese appunto il nome di “Lieber Instructions”. Un considerevole passo in avanti lo si ebbe, poi, con le Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907.

Quanto accaduto al patrimonio culturale ed ai beni ed edifici religiosi, nel corso delle due guerre mondiali del secolo scorso e quanto accade nei conflitti armati attuali, troppo frequentemente giustificato, ancora una volta, con il ricorso alla clausola della “necessità militare”, da un lato ha messo in evidenza la scarsa incisività della normativa internazionale, dall’altro ha costituito l’occasione per una riflessione i cui frutti sono stati fatti propri dal diritto bellico, ma anche dal diritto umanitario e dalle norme internazionali poste a tutela dei diritti dell’uomo. Non a caso, secondo me, i cosiddetti “diritto di Ginevra e dell’Aja” e “diritto di New York” hanno reciprocamente esercitato influenze di carattere giuridico attraverso l’elemento unificante della tutela della dignità e dei diritti della persona umana.

Tuttavia è la nascita dell’UNESCO a creare una cornice istituzionale per l’elaborazione e l’adozione di norme più incisive. I compiti fissati nello statuto dell’UNESCO e le azioni sviluppate attraverso le attività dei suoi Comitati hanno inciso e continuano ad incidere in maniera determinante sullo sviluppo di quelle convenzioni che sono divenute le norme base per tutelare il patrimonio culturale mondiale in tempo di pace ed in tempo di guerra.

Questo patrimonio è importante per almeno 6 motivi. Esso è:

- 1) memoria, cioè luogo di ricordo e riflessioni su eventi storici (cfr il concetto latino di “monumentum”);
- 2) espressione del nostro concetto di bellezza artistica o naturale;
- 3) luogo fondativo delle identità collettive;
- 4) luogo di educazione delle nuove generazioni;
- 5) luogo di uso a scopo didattico o per il tempo libero: il turismo culturale;
- 6) infine, ultimo ma di non minore importanza: luogo di culto, di cui i credenti hanno il diritto di usufruire quotidianamente o come pellegrini.

Molti osservatori hanno però avvertito, fin dagli anni ‘80, l’esigenza di affiancare a tale importante strumento internazionale un analogo dispositivo di tutela di quelle ricchezze “immateriali” che costituiscono il patrimonio, per così dire, “intangibile” dell’umanità. Dopo un lungo cammino di studi e proposte si è giunti così alla *Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, adottata senza alcun voto contrario¹ a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell’Unesco. Non pochi Paesi aderenti hanno visto fin dappprincipio nel nuovo trattato una sorta di complemento della Convenzione del 1972, non sfuggendo a nessuno come la protezione di soli paesaggi e “ambienti” materiali ha poco senso senza la conservazione delle culture e delle espressioni sociali e religiose che li hanno custoditi, abbelliti, amati.

L’UNESCO quindi dal 1997, da quando cioè ha istituito il programma relativo ai “*Capolavori del patrimonio orale ed immateriale dell’umanità*” (in occasione della 29ma sessione della sua *Conferenza Generale*) ha meritoriamente iniziato un lavoro di catalogazione e valorizzazione, analogo a quello relativo al patrimonio “materiale”, anche di quei beni, detti “intangibili”, perché non si sostanziano necessariamente in oggetti o realtà concrete o fisiche. In occasione della *Prima* (2001) e della *Seconda* (2003) *Proclamazione* di questi “*Capolavori del patrimonio orale ed*

¹ La Convenzione è stata approvata con 120 voti a favore ed 8 astenuti.

immateriale dell'umanità", l'Agenda internazionale ha così finora proclamato nella Lista Rappresentativa 166 "Masterpieces" di 77 Paesi .

Solo superficialmente questa lista può essere considerato esaustiva. Essa vuole essere indicativa di espressioni culturali che esprimono la visione poetica, religiosa ed etica del mondo, contribuendo a sensibilizzare sulle radici identitarie e morali dell'antica cultura popolare.

2. Patrimonio culturale materiale e immateriale e sviluppo della persona

Il diritto dei popoli alla conservazione e allo sviluppo delle rispettive identità e tradizioni culturali può essere fatto rientrare nel novero dei diritti umani alla luce di quel principio della *"dimensione culturale dello sviluppo"*, sanzionato dalla *Dichiarazione di Città del Messico sulle Politiche Culturali*, approvata dalla *Conferenza mondiale UNESCO del 1982*. Gli Stati riuniti in tale autorevole consesso, deplorando ogni concezione dello sviluppo concepita solo in termini quantitativi e riaffermando che è l'uomo a dover rimanere sempre *"l'origine e l'obiettivo dello sviluppo"*, hanno solennemente dichiarato come le strategie di aiuto pianificate a livello internazionale dovrebbero essere concepite alla luce del contesto culturale, storico e sociale di ciascun popolo poiché *"la cultura è l'essenziale condizione per un autentico sviluppo"*.

Tali concetti sono stati in seguito ripresi in seno a molteplici contesti internazionalistici, fra cui soprattutto la *"Rete Internazionale sulla Politica Culturale"* (RIPC), che rappresenta come noto un utile coordinamento fra Stati a proposito delle grandi linee di politica sui beni culturali, istituito presso il *Ministero canadese del patrimonio* (con proprio *"ufficio di collegamento"* nel Québec). Nel *III Incontro annuale* fra i ministri dei Beni culturali dei 23 Paesi aderenti alla RIPC (fra cui figurano, oltre naturalmente al Canada, molti altri importanti Stati come la Francia e l'Italia), tenuto nel settembre 2000 a Santorini (Grecia), nell'ambito di una tavola rotonda appositamente dedicata a *"Identità e diversità culturale, parametri essenziali della mondializzazione"*, sono state sottolineate le grandi possibilità che la valorizzazione del patrimonio culturale può offrire nella prospettiva dello sviluppo globale.

La *Dichiarazione Universale UNESCO sulla Diversità Culturale*, adottata all'unanimità dai 185 Stati-Membri rappresentati alla 31ma sessione della *Conferenza Generale* dell'Organizzazione il 2 novembre 2001 in seguito ai tragici eventi dell'11 Settembre, fra gli altri suoi obiettivi, ha avuto anche quello di contribuire all'emergere del clima favorevole per fare della cultura un fattore di sviluppo. Per la prima volta la comunità internazionale si è dotata di uno strumento internazionale in grado di sorreggere la sua convinzione che il rispetto per la Diversità culturale ed il dialogo interculturale siano una delle più sicure garanzie dello sviluppo e della pace.

La *Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile* (del settembre 2002) ha in seguito ribadito come la *"ricca diversità"* culturale del mondo, costituendo una comune *"forza collettiva"*, dovrebbe essere impiegata in primo luogo per assicurare lo sviluppo sostenibile (par. 16). Anche per l'impulso di questa *Dichiarazione*, la *Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* definisce significativamente nel suo *Preambolo* il patrimonio culturale immateriale come *"una garanzia dello sviluppo sostenibile"*.

3. La Convenzione sulla diversità culturale UNESCO del 20 ottobre 2005

Al concetto di sviluppo umano e non solo socio-economico sostenibile fa direttamente riferimento anche la parte preambolare della *Convenzione sulla diversità culturale*, approvata a Parigi, il 20

ottobre 2005, dalla Conferenza Generale dell'Unesco (con 148 voti a favore, due contrari e quattro astensioni).

Tale *Convenzione* fa accedere, a livello giuridico-internazionale, in maniera inequivocabile, al nuovo e più ampio concetto di "patrimonio culturale globale", comprendente beni la cui conservazione va ben al di là della semplice preservazione degli oggetti tangibili. Concepita "a coronamento" del sistema UNESCO già esistente nel settore della protezione del patrimonio culturale immateriale, essa si caratterizza per l'ancora maggiore difficoltà di individuare uno specifico "oggetto" della protezione internazionale. Per tale motivo la Convenzione è volta più a promuovere iniziative di sensibilizzazione e partenariato internazionale - nel maggior numero possibile di casi - che non a far nascere precisi obblighi in capo alle Parti contraenti con riferimento alla protezione delle diverse espressioni culturali sottoposte alla loro giurisdizione.

Non va tuttavia trascurato, dal punto di vista giuridico, come nella Convenzione risalti fortemente l'esigenza di sostenere con forza le ragioni della tutela della diversità culturale, in caso di minaccia di danno grave, anche eventualmente in apparente contrasto con altri obblighi convenzionali già precedentemente adottati dagli Stati contraenti. Se ne potrebbe erroneamente dedurre la volontà di far prevalere le ragioni della salvaguardia della diversità culturale su quelle ad esempio, della, liberalizzazione, del commercio internazionale, espresse in altri strumenti convenzionali, mediante una formula che trova precedente assai simile nella Convenzione del 1992 sulla diversità biologica ma che rappresenta un tipo di soluzione assai inconsueta, nel panorama del diritto convenzionale: "nella prassi internazionale, si riscontra piuttosto l'apposizione delle cosiddette "clausole di compatibilità", nella consapevolezza dell'esigenza di garantire la compatibilità tra i nuovi obblighi che vengono stipulati e quelli già precedentemente conclusi. Su tale principio si basa la certezza dei rapporti giuridici convenzionali tra i soggetti della Comunità internazionale. Nel caso di specie, si può ipotizzare che il problema della compatibilità si ponga soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti ai futuri Stati parte dalla loro precedente partecipazione all'Unione europea ed agli accordi gestiti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Concludendo, si può affermare che anche in virtù della valenza giuridica ed ermeneutica della *Convenzione sulla diversità culturale*, il legame fra lo sviluppo e le tematiche identitarie non dovrebbe essere più interpretato come una chiusura alle esigenze ed agli interessi degli operatori economici e finanziari internazionali. Non si tratta di "difendere" la diversità culturale da esigenze di uno sviluppo economico e commerciale che rispondono a regole del tutto autonome e sorde alle ragioni della tutela della diversità, bensì, al contrario, di trovare un punto di equilibrio - non uno solo, in astratto, ma tanti e differenti equilibri, rispondenti alle caratteristiche di ciascuna situazione di specie - tra obiettivi indubbiamente diversi ma necessariamente conciliabili.

4. Una definizione di patrimonio culturale "immateriale"

Se lo sviluppo economico-sociale di un popolo deve essere parametrato anche alla valorizzazione della sua identità culturale, occorre però chiarire, come fa la *Dichiarazione di Città del Messico* della *Conferenza mondiale sulle Politiche Culturali*, che il retaggio di ogni comunità va definita non solo con riferimento alle sue "opere materiali" bensì anche a quelle "intangibili" introducendo così quel concetto di "patrimonio immateriale" in cui vanno fatti rientrare anche gli idiomi locali, i riti, le credenze, le tradizioni artigianali, ecc. La prospettiva di una necessaria "tangibilità" nella tutela dei beni culturali è stata superata a livello di disciplina giuridica internazionale (con riferimento ad uno specifico ambito come quello marino), in seguito all'approvazione nel 2001 della convenzione UNESCO *sul patrimonio culturale subacqueo*. Tuttavia, il vero e proprio "trampolino di lancio" per

una piena affermazione e sviluppo del concetto di “patrimonio culturale intangibile” si è avuto, come accennato, con l’apposita *Convenzione per la tutela del patrimonio immateriale*.

Naturalmente in un concetto come quello di patrimonio *immateriale* possono farsi rientrare anche beni tangibili, in grado di produrre eventualmente un frutto economico (vedi ad es. la medicina tradizionale tramandata da alcune popolazioni indigene). E gli stessi beni culturali *materiali* possono costituire essi stessi patrimonio *immateriale*. Arte ed ambiente, invero, rappresentano segni tangibili del passato, e nello stesso tempo, risorsa materiale ed immateriale, formidabile strumento di conoscenza per la diffusione della cultura.

Il bene culturale traduce lo stretto legame tra cultura e società, simboleggiando l’evoluzione complessiva della comunità nazionale e rappresentando il veicolo di trasmissione fra le generazioni del patrimonio storico e di valori di un determinato gruppo in particolare e della intera umanità, in generale. Come se l’eredità culturale di una data comunità si tramandasse, appunto, attraverso il bene di interesse artistico la cui tutela da parte dell’ordinamento risponde proprio all’esigenza di preservare per le successive generazioni il bagaglio di tradizioni di un popolo.

Sono piuttosto altri i problemi che sono sorti nell’ambito della comunità internazionale a proposito della *Convenzione sul patrimonio immateriale*. Gli Stati aderenti all’UNESCO sapendo infatti nel passato esattamente *cosa* dovesse essere tutelato e quali sarebbero stati di conseguenza gli obblighi loro gravanti, finché si parlava di patrimonio materiale “classico”, hanno sempre ratificato agevolmente le varie convenzioni e atti internazionali sui beni culturali; nel momento in cui si tratta invece di negoziare (come è avvenuto a Parigi per la *Convenzione sulla diversità culturale*) uno strumento internazionale espressamente volto a tutelare un concetto dai difficili contorni come quello di *diversità culturale*, avanzano forti ritrosie².

5. Patrimonio culturale ed identità religiosa

L’UNESCO ha attualmente quattro programmi nell’ambito della tutela del patrimonio culturale immateriale: la già citata *Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio orale ed immateriale dell’umanità*, i *Tesori Umani Viventi*, le *Lingue in pericolo*, e la *Musica Tradizionale del mondo*. Manca quindi ancora una qualsivoglia iniziativa specifica ed ufficiale sul patrimonio “immateriale” d’interesse religioso.

Del resto, per quanto riguarda già quello “materiale”, molto ancora c’è da fare ed assai delicata è la questione dell’interpretazione che, in seguito all’approvazione definitiva dell’apposita Convenzione, sarà data sia a livello comunitario europeo che a livello internazionale del concetto di “tutela della diversità religiosa”. Se infatti, specialmente nell’U.E., si vorrà fare di tale formula un ulteriore strumento per proseguire nel relativismo religioso che fino ad ora ha ispirato la “filosofia istituzionale” della burocrazia dell’U.E., occorrerà certamente diffidare di una sua evoluzione a livello normativo-giurisprudenziale. Se invece si volesse fare della “diversità religiosa” una nozione utile e necessaria al fine di sviluppare le varie dimensioni dell’identità e della libertà di religione del nostro continente, sarebbe assai auspicabile che una tale formula possa essere inclusa in uno strumento giuridicamente vincolante come il trattato costituzionale europeo.

Com’è stato di recente autorevolmente osservato, quella europea-comunitaria, è proprio a motivo della sua indifferenza se non ostilità al grande bisogno identitario religioso in atto nei suoi popoli soprattutto anche se non esclusivamente dopo l’11 Settembre, che ancora oggi non sa essere una

² Sulle difficoltà d’inquadramento ed identificazione di una nozione ampia di “patrimonio culturale”, cfr. FERNANDO LÓPEZ RAMÓN: *Riflessioni sull’indeterminatezza e la vastità del patrimonio culturale*, in *Nuove autonomie*, n. 1-2/2002, anno XI, Palermo aprile 2002, pp. 35 e ss.

cultura di popolo: *“Non per caso, agli occhi di molti europei il cosiddetto “ritorno del sacro” è sembrato così inatteso e sorprendente, quasi un rigurgito del pre-moderno o dell’anti-moderno, più che la giusta riaffermazione del fatto che, anche dentro ogni processo di grande trasformazione storica, centrale è sempre l’uomo, la sua vita, la vita della sua comunità di appartenenza... Se il sacro è sembrato “ritornare” di soprassalto e inaspettato dentro i comportamenti quotidiani e nella visione politica del futuro dell’Europa, ciò è avvenuto perché troppo a lungo si è pagato il prezzo di concezioni della modernità che non solo assegnavano alla religione un ruolo sempre più marginale rispetto al vivere associato, a quello pubblico e alla stessa democrazia, ma che individuavano anche, come inarrestabile tendenza di lungo periodo, la secolarizzazione di ogni ambito della convivenza umana”*³.

E’ arrivato pertanto il momento di chiedersi, piuttosto, se non sia ormai tempo di lasciare definitivamente alle spalle ogni interpretazione della modernità e dei processi di modernizzazione in termini di opposizione, quando non di insanabile contraddizione, con tutto ciò che è “sacro”, “fede”, “religione”.

Da questo punto di vista già la *Dichiarazione UNESCO di Città del Messico* del 1982 aveva esplicitamente chiarito come il concetto di eredità culturale includesse anche le espressioni della spiritualità dei popoli. La dimensione religiosa è stata invece, come noto, espunta dal *Preambolo* della “costituzione” europea, in miope inosservanza degli inviti rivolti, fra gli altri, dall’allora Pontefice Giovanni Paolo II.

Nel chiedere senza successo l’inserzione di una menzione dell’importanza dei beni culturali religiosi nel *Preambolo* della Convenzione sulla diversità culturale, l’*Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura*, monsignor Francesco Follo, ha invitato la comunità internazionale a riconoscere come parte integrante del patrimonio culturale ed artistico di tutta l’umanità i beni di interesse religioso, perché si tratta di una questione riguardante *“gli aspetti oggettivi della diversità culturale”*. L’Osservatore Permanente ha poi rivolto un appello all’UNESCO a prestare maggiore considerazione *“all’aspetto religioso, che non è una semplice appendice nella vita delle persone, ma fa parte delle loro legittime aspirazioni”*.

Una delle prime iniziative assunte dal nuovo Ministro per i beni e le attività culturali, Rocco Buttiglione, si può dire, si sia concentrata proprio sulla necessità di un maggior riconoscimento del patrimonio nazionale d’interesse religioso. Nel maggio 2005, infatti, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Conferenza episcopale italiana hanno concordato l’accettazione incondizionata della legislazione italiana in materia di beni culturali, con ciò addivenendo al coinvolgimento delle autorità ecclesiastiche nell’individuazione delle forme e dei modi con cui soddisfare, in modo confacente alla dignità delle esigenze di culto, le insopprimibili esigenze di tutela dei beni del patrimonio culturale religioso di proprietà ecclesiastica.

E’ così oggi in vigore la revisione dell’intesa tra Stato e Chiesa stipulata nel 1996 in attuazione della ratifica ed esecuzione delle modifiche previste nel 1985 al Concordato Lateranense. La riforma del Titolo V della Costituzione e l’emanazione del *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio* hanno reso infatti necessario tale aggiornamento, dato che l’intesa del 1996 non rispondeva più ai mutati assetti istituzionali nel rapporto tra Stato e Regioni.

Si tratta di un primo, anche se significativo esempio dato dal nostro Paese ai *partners* europei, della necessità d’integrare le tematiche relative all’identità religiosa nello sforzo di affermare la tutela delle eredità e diversità culturali a livello giuridico internazionale.

Nel nostro Paese si potrebbe lavorare molto all’identificazione di beni del patrimonio “immateriale” italiano, soprattutto, anche se non esclusivamente, nell’ambito religioso. Anche a motivo delle recenti dispute che hanno avuto un, per vari versanti, paradossale seguito

³ LORENZO ORNAGHI, *Perché torna il sacro*, *Avvenire*, 13 novembre 2005.

giurisprudenziale, perché non pensare ad esempio ad includere nella futura “lista” quella vera e propria icona della nostra identità nazionale e religiosa che è il presepio del Poverello d’Assisi? Del resto già l’Unesco ha conferito nel 2004 il suo Alto Patrocinio alla XXI *Rassegna internazionale del Presepio* tenutasi nell’Arena di Verona, dimostrando con ciò che la tutela dell’identità religiosa non può e non dovrebbe mai essere interpretata come elemento di scontro o di conflitto. Anche tramite la futura lista Unesco dei beni del patrimonio immateriale passa la via che porta le nobili tradizioni di carattere locale ad acquistare un valore universale.